



**“STUDIO ALBERTAZZI CONSULENZE
LEGALI AMBIENTE**

Via Dal Prato 84

Castelbolognese

Via Panzacchi 54 Bologna

tel. 0546/656637 cell. 347/2512978

fax 0546/060569

e-mail : albertazzi.bernardino@fastwebnet.it

www.bernardinoalbertazzi.it

**RASSEGNA
DI
GIURISPRUDENZA
IN
MATERIA
DI
INQUINAMENTO ACUSTICO***

*A cura di Dott. prof. Bernardino Albertazzi
Giurista Ambientale

TAR Campania (NA) Sez. III sent. 2770 del 20 maggio 2009
Limitazione attività rumorose

Se solo il superamento della soglia di rumorosità stabilita nelle fonti nazionali (ovvero in quelle regionali) consente l'inibizione generalizzata di una certa attività produttiva (salva la derogabilità dei valori suddetti ad opera dei «comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico»), è ben possibile (né v'è pertanto alcuna violazione dell'art. 41 Cost.) che ciascun Comune disciplini in concreto tali attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, a prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento delle stesse.

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6914 del 2004, proposto da:

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LILIANA a r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Antonio ed Edoardo Romano, coi quali elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Trieste e Trento, 48

contro

COMUNE di PARETE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera di G.M. n. 60 del 4.5.2004, dall'Avv.to Giovanni Diana, con domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo, 156, presso lo studio dell'Avv.to Claudio Amoroso

per l'annullamento

a) dell'autorizzazione prot. n. 1454 del 27.2.2005, a firma del dirigente dell'Area AA.GG. del Comune di Parete, per la parte che inibisce lo svolgimento dell'attività sociale nelle fasce orarie giornaliere dalle ore 6.00 alle ore 7.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00;

b) del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Parete, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 18.2.2002, limitatamente ai contenuti precettivi sanciti al Capo V e, segnatamente, agli artt. 41 e 42.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parete;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del 23 aprile 2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 aprile 2004 e depositato il successivo 25 maggio, la Cooperativa Agricola Liliana a r.l. ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Parete per l'esercizio dell'attività di carico e scarico dei prodotti ortofrutticoli, nella parte in cui avrebbe prescritto limiti orari asseritamente in contrasto con la legge 26.10.1995, n. 447 e col d.P.C.m. attuativo del 14.11.1997, nonché gli artt. 41 e 42 del locale Regolamento di Polizia Municipale nella parte in cui vietano, secondo il ricorrente immotivatamente ed in contrasto con le fonti normative nazionali (legge 26.10.1995, n. 447 e d.P.C.m. 14.11.1997), l'esercizio dei mestieri rumorosi dalle 20 alle 7 e dalle 13 alle 15.

Nella Camera di consiglio del 3 giugno 2004 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione con esclusivo riguardo all'inibitoria di attività nella fascia oraria 13-15.

Successivamente si è costituito in giudizio il Comune di Parete chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il provvedimento autorizzatorio gravato (n. 1454 del 27 febbraio 2004), pur dando atto che dai rilievi compiuti dall'ASL CE/2 risultavano superati solo i valori limite

differenziali d'immissione (art. 4 d.P.C.m. 14.11.1997) previsti per il periodo notturno e non anche quelli stabiliti per il periodo diurno, ha tuttavia autorizzato la ricorrente all'«attività di carico e scarico dei prodotti ortofrutticoli senza manipolazioni a condizione che: il funzionamento della cella frigorifera sia messa in atto dalle ore 6 alle ore 22; che l'attività in questione sia svolta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, con pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00».

Solo quest'ultima prescrizione oraria (7-20 e 13-15) è stata contestata dal ricorrente, in primo luogo perché ritenuta in contrasto proprio con le misurazioni effettuate dall'ASL competente - le quali avevano rilevato che nel periodo diurno (fascia oraria 6.00-22.00, secondo la tabellazione contenuta nel d.P.C.m. 14.11.1997) non era stato registrato alcuno sfioramento dei valori limite differenziali prescritti dal regolamento attuativo - e, in secondo luogo, perché le norme di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento di Polizia Urbana di Parete, che tali ulteriori limiti orari prevedevano «a miglior tutela della pubblica quiete» per i «mestieri che siano causa di rumore o di disturbo», sarebbero in contrasto con la legge quadro n. 447 del 1995 (che non consente, in linea generale, ai Comuni di derogare alle prescrizioni dettate a livello nazionale o regionale) e, comunque, non recherebbero alcuna motivazione idonea a rendere ragione dell'ulteriore restrizione oraria dell'attività in questione.

Occorre a tal proposito considerare che la legge quadro nazionale n. 447 del 1995, nello stabilire «i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico» ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 Cost. (art. 1), ne ha definito le categorie, stabilendo valori limite di emissione e di immissione di rumori e sorgenti sonore (art. 2), riservando alla competenza dello Stato la determinazione mediante appositi decreti ministeriali dei valori limite di emissione, di quelli di immissione, nonché i valori di attenzione e di qualità menzionati da quest'ultima norma (art. 3); e facendo carico ai comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, mediante apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6).

Queste norme, espressamente dichiarate dall'art. 1 "fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica", comportano dunque che nessun ente pubblico territoriale può disapplicarle introducendo categorie diverse ed in contrasto con quelle previste dalla menzionata legge, ovvero valori limite di emissione o immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli stabiliti dal d.P.C.m. 14 novembre 1997 (artt. 3 e 4) adottato proprio per dare

attuazione a quanto disposto dalla menzionata legge n. 447 del 1995; e che eventuali disposizioni difformi contenuti nei regolamenti comunali debbano considerarsi implicitamente abrogati dalla fonte normativa suddetta di rango superiore, la quale consente alle amministrazioni in questione soltanto (art. 6, 1 comma lett. h): "l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso".

Peraltro, come rilevato in linea generale anche dal Supremo consesso civile (cfr. Cass., Sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081) «questi limiti, il cui contenuto è espressamente ed in modo inequivoco prefissato dalla legge statale non comportano, a meno di stravolgerne il significato, che nel loro ambito ai comuni non sia consentita di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori nel loro territorio (...) e non comportano a maggior ragione (...) che dette amministrazioni non possano disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possono essere espletati e, sempre nell'ambito del limite dettato dalla legge 447/1995, prendere in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità (indipendentemente dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo disturbo alle persone), bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone e quindi sulla tranquillità pubblica e/o privata».

In sostanza, se solo il superamento della soglia di rumorosità stabilita nelle fonti nazionali (ovvero in quelle regionali) consente l'inibizione generalizzata di una certa attività produttiva (salva la derogabilità dei valori suddetti ad opera dei «comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico»), è ben possibile (né v'è pertanto alcuna violazione dell'art. 41 Cost.) che ciascun Comune disciplini in concreto tali attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento delle stesse.

Tra queste norme sono senz'altro gli artt. 41 e 42 del Regolamento di Polizia Municipale di Parete, inserite nel Capo V dedicato alla "Quiete pubblica" e rivolte a tutelare la tranquillità ed il riposo degli abitanti del Comune («a migliore tutela della pubblica quiete») che, nella fascia diurna, hanno ragionevolmente limitato i soli «mestieri che siano causa di rumore o di disturbo» nelle ulteriori fasce orarie 6.00-7.00, 20.00-22.00 (e, cioè, nella primissima mattina e dopo la ordinaria chiusura degli esercizi commerciali) e 13.00-15.00 (e, cioè, nel canonico periodo del riposo prandiale).

Ciò che comporta, nel caso di specie, per un verso la non contraddittorietà rispetto alle risultanze delle misurazioni effettuate dalla ASL (funzionali, piuttosto, ad una generalizzata inibizione dell'attività, come concretamente avvenuto nella fascia notturna) e, per altro verso, la legittimità delle previsioni regolamentari locali, non in contrasto con le fonti nazionali e facilmente percepibili nella logica previsionale delle fasce di rispetto orarie.

Il ricorso, in definitiva, va respinto e, tuttavia, il Collegio ritiene che la complessità delle questioni giuridiche esaminate possa giustificare una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 6914/2004), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2009 con l'intervento dei Magistrati:

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186

- Limiti di rumore differenziale - Assenza di zonizzazione acustica - Regione Puglia - L.r. n. 3/2002 - Applicabilità.

La problematica della possibilità di applicare i cd. limiti di rumore differenziale, anche in mancanza della zonizzazione acustica del territorio comunale prevista dall'art. 6, 1° comma lett. a) della l. 447 del 1995, va risolta nella Regione Puglia individuando nella previsione dell'art. 3, 3° comma della l.r. 12 febbraio 2002, n. 3 la fonte primaria che, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, regola la materia in maniera esaustiva: tale norma impone il rispetto di limiti differenziali di rumore, anche in mancanza della zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) -

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 14 gennaio 2009, n. 47

- Mancata approvazione del piano di zonizzazione acustica - Applicabilità del criterio differenziale - Zone non esclusivamente industriali - Zonizzazione urbanistica operata tramite PRG - Equiparazione - Esclusione - Circostanze di fatto.

La mancata approvazione del piano di zonizzazione acustica comporta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 DPCM 14/11/1997, la sopravvivenza dei limiti di emissioni previsti dall'art. 6 DPCM 01/03/1991, limiti che prevedono (art. 6 comma 2 DPCM 01/03/1991) il rispetto del c.d. "criterio differenziale" per tutte le zone "non esclusivamente industriali". La natura non esclusivamente industriale non va desunta tramite mera equiparazione tra la zonizzazione effettuata dal PRG con la zonizzazione che il Comune deve effettuare ai sensi dell'art. 2 DPCM 1/03/1991: in mancanza del piano di zonizzazione acustica di competenza comunale, infatti, la classificazione di una zona va effettuata in base alle circostanze di fatto. Pres. Urbano, Est. Ravasio - L.P. s.p.a. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia .

T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 14 gennaio 2009, n. 47

Impianti a ciclo continuo - Criterio differenziale - Applicabilità in caso di superamento dei limiti assoluti.

Il criterio differenziale viene applicato agli impianti "a ciclo continuo" solo quando la attività da essi svolta dia luogo a superamento dei limiti assoluti: ne deriva l'illegittimità della prescrizione che impone comunque il rispetto del criterio differenziale, salvo che non ricorrano le cause di esclusione di cui all'art. 4 DPCM 14/11/1997.

Pres. Urbano, Est. Ravasio - L.P. s.p.a. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv. Liberti) -

ORDINANZE

T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n.1186

Art. 9, c. 1 L. n. 447/95 - Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Presupposti - Accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - Tutela della salute.

L'art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 non può essere riduttivamente inteso come una mera riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica; la stessa deve invece essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico. Conseguentemente, l'utilizzo di detto particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti A.R.P.A. rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto dall'art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) -

La tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo, legittimante l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995, involga l'intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona). Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) -

Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. "effetto sorpresa" indispensabile per l'efficacia dei controlli), che caratterizzano immanentemente l'intero procedimento amministrativo diretto all'abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c.

Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) -

Poiché l'ordinanza ex art. 9, 1° comma della l. 447 del 1995 è un provvedimento contraddistinto dal carattere marcatamente preventivo e non sanzionatorio, non può essere attribuita alcuna rilevanza alla responsabilità degli avventori del locale destinatario del provvedimento; a questo proposito, rileva, infatti, solo l'oggettiva riportabilità delle emissioni sonore all'esercizio dell'attività commerciale e la mancata adozione delle cautele idonee a determinare la cessazione o la riduzione delle emissioni sonore. Pres. Ravalli, Est. Viola - I.G. (avv. Gabellone) c. Comune di Tuglie (avv. Sticchi Damiani), Presidente del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). -

T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 17/04/2009, n. 670

- Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Segnalazione di una sola famiglia - Sufficienza - Intervento a tutela della salute pubblica - Potestà regolatoria comunale. L'esercizio del potere di ordinanza di cui all'art. 9 della l. n. 447/1995 è legittimo anche allorché l'ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia (T.A.R. Milano, Sez. IV, 27 dicembre 2007, n. 6819). Ed invero, la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche laddove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 8 giugno 2006, n. 3340). Infatti, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, basta a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento previsto dall'art. 9 della l. n. 447/1995: strumento che costituisce espressione della potestà regolatoria, spettante ai Comuni, di conformare l'attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell'ambito del territorio comunale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 715/2008, cit.). Pres - Nicolosi, Est. De Bernardis - T.s.n.c. (avv.ti Cresci e Sanchini) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Pacini).

12 marzo 2003

Sentenza Consiglio di Stato 5 marzo 2003, n. 1224 (In seguito ad un rapporto dell'Arpa - provvedimento di eliminazione dei disturbi da rumore emesso in relazione ai rumori provocati da una attività economica - legittimo)

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 5 marzo 2003, n. 1224

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione anno 2002 ha pronunciato la seguente

Decisione

sul ricorso in appello n. 5296 del 2002, proposto da Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale per il Veneto - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via Gonfalonieri n. 5

contro

- (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Graziani ed elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 6

- Comune di Venezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Iannotta, Giulio Gidoni e Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34.

per l'annullamento

della sentenza del Tar per il Veneto, Sezione III, n. 1988 del 6.7.2001.

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il Tar Veneto ha accolto il ricorso proposto dal sig. (...) avverso il provvedimento del dirigente del Comune di Venezia n. 2654 del 13.6.2000, con il quale al Cinematografo Rossini, gestito dal (...), era stato intimato di adottare, entro trenta giorni, tutte le misure atte ad eliminare il disturbo da rumore generato dalla proiezione dei films nella sala cinematografica e rilevato (dall'Arpav) nelle abitazioni circostanti.

Il Tar ha ritenuto che il provvedimento suddetto fosse illegittimo perché era stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, non era stata garantita la partecipazione dell'interessato, tramite un tecnico di fiducia, alle misurazioni e rilievi effettuati dai tecnici dell'Arpav.

Quest'ultima ha impugnato la sentenza chiedendone l'annullamento per erroneità sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo stabilite dalla legge 241 del 1990, nonché per illogicità ed irragionevolezza manifeste.

Le argomentazioni difensive svolte a sostegno delle censure dedotte sono state succintamente ribadite nella memoria che l'appellante ha depositato in prossimità dell'udienza di trattazione del ricorso.

L'appellato (...), con l'atto di costituzione in giudizio e con una successiva memoria ha illustrato i motivi di infondatezza dell'appello.

Anche il Comune di Venezia si è costituito, aderendo con la sua memoria difensiva alla domanda dell'appellante.

Diritto

Nel caso in esame si controverte della legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha intimato alla ditta (...) - che gestisce in Venezia una sala cinematografica - di porre in essere tutti gli interventi idonei ad eliminare il disturbo da rumore rilevato dall'Arpav, in un immobile contiguo al cinema, durante la proiezione di un film.

In particolare, il (...), ricorrente in primo grado, ha denunciato la violazione del principio del giusto procedimento di cui all'articolo 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, perché non sarebbe stato messo in grado di presenziare, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento, alle misurazioni e ai rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dell'Arpav.

La pretesa, diversamente da quanto è stato ritenuto dal primo giudice - che ha accolto il ricorso condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata.

Ed infatti, nella specie deve ritenersi che il procedimento, che si è concluso con il provvedimento impugnato, abbia avuto inizio allorché si è verificata in concreto l'esigenza di cura dell'interesse pubblico perseguito, vale a dire dopo che l'amministrazione comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dell'Arpav, della situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti nei pressi del cinematografo.

Il rapporto dell'Arpav è, quindi, atto prodromico che ha costituito il presupposto per l'apertura del procedimento.

E ciò appare conforme - come fondatamente argomenta l'amministrazione comunale - alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.

Pertanto, infondatamente l'appellato ha lamentato di non essere stato messo in

condizione di partecipare agli accertamenti dell'Arpav, che avevano preceduto l'avvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata.

Per le ragioni che precedono - e considerato che il secondo motivo di gravame dell'originario ricorso, che è stato di fatto assorbito dal giudice di primo grado, non è stato in alcun modo riproposto nel presente grado di giudizio - l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originario va respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

PQM

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2003, con l'intervento dei Signori:

24 febbraio 2003

Sentenza Consiglio di Stato Sentenza 18 febbraio 2003, n. 880 (Inquinamento acustico - definizione di 'impianto a ciclo produttivo continuo' - presupposti)

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 18 febbraio 2003, n. 880

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul ricorso proposto dalla società Syrom 90 S.p.A., rappresentata e difesa dai prof.ri Giuseppe Stancanelli e Romano Corsinovi, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, lungotevere Flaminio n.46; contro

Il Comune di Vinci, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

e nei confronti

del sig. (...), rappresentato e difeso dagli avv.ti Rino Gracili, Enza Mannise e Piera Tonelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultima in Firenze, via dei Servi, n. 38;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 2187, del 21 dicembre 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. Falorni e dell'avv. Gracili;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 il consigliere Raffaele Maria De Lipsis, e uditi altresì l'avv. Stancanelli per l'appellante, l'avv. Falorni per il Comune e l'avv. Mario Sanino per delega dell'avv. Gracili;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

Fatto

Con sentenza n.2187 del 21 dicembre 2001 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II°, respingeva il ricorso proposto dalle società Syrom 90 S.p.A. e Polymat avverso l'ordinanza n. 14/4 del 3 febbraio 2000, con la quale il responsabile del 4° servizio del Comune di Vinci aveva ingiunto alle citate società -ai sensi dell'articolo 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie-di presentare un piano di bonifica acustica dei loro impianti siti nel predetto territorio, in grado di riportare la rumorosità complessiva degli stessi entro i limiti di 3 dB in orario notturno ed entro i 5 dB in orario diurno.

Appellano la predetta decisione le soccombenti società, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) "Falsa applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n.447, in relazione al Dpcm dell'1 marzo 1991 e all'articolo 8 del Dm 14 novembre 1997.

Falsa applicazione dell'articolo 2, comma 6, del Dpcm 1 marzo 1991: violazione di legge".

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il criterio del " valore limite differenziale", di cui all'articolo 6, secondo comma, del Dpcm 1 marzo 1991, adottato dall'Arpat nei rilevamenti effettuati nel caso di specie e riportato nell'impugnata ordinanza, non sarebbe applicabile fino al momento in cui non si sia proceduto, da parte dei Comuni, alla cd. "zonizzazione" del territorio comunale. Inoltre, sarebbe, altresì, errata la contrapposizione effettuata dai primi giudici tra "sorgenti sonore fisse" e "sorgenti sonore mobili" e, comunque, per interpretare correttamente la citata disposizione, si dovrebbe fare riferimento alla zona in cui si trova la sorgente sonora e non a quella vicina dove il rumore si propaga.

Infine, nella specie, poiché la zona dove sono ubicati gli stabilimenti in questione è industriale, quella dove sorge l'abitazione del sig. (...) avrebbe dovuto essere lasciata a spazio libero ovvero a sufficiente distanza dalla prima. Pertanto, la situazione creatasi sarebbe dipesa da una errata pianificazione urbanistica dei due Comuni confinanti (Vinci e Cerreto Guidi), che non si sarebbero correttamente coordinati tra di loro.

2) " Falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del Dm 11 dicembre 1996 in relazione all'articolo 3 dello stesso Dm: Violazione di legge".

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar nella gravata decisione, l'impianto in

questione sarebbe da considerarsi "a ciclo continuo produttivo", secondo la definizione indicata nell'articolo 2 del Dm 11 dicembre 1966, in quanto esso presenterebbe "caratteristiche tali da consentirne la fermata produttiva nel fine settimana, ma non quella giornaliera di otto ore".

Inoltre, le appellanti contestano anche l'interpretazione effettuata dai primi giudici con riferimento alle condizioni di sussistenza affinché un impianto industriale possa essere definito a ciclo continuo, sostenendo che le condizioni all'uopo previste dal citato articolo 2 del Dm del 1966 e, cioè, l'attività ininterrotta, pena la conseguenza di danni gravi all'impianto, e l'applicazione di contratti collettivi di lavoro "sulle ventiquattro ore per cicli settimanali", andrebbero considerate come "condizioni alternative e non aggiuntive", con la conseguenza che il ricorrere di una sola di esse sarebbe sufficiente a qualificare l'impianto "a ciclo produttivo continuo". E poiché, nella specie, l'impianto de quo sarebbe regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro "sulle ventiquattro ore per cicli settimanali", sarebbe pienamente dimostrato che l'impianto stesso rientrerebbe nella menzionata definizione del citato articolo 2.

3) "Eccesso di potere per sviamento di potere".

Viene reiterato il motivo di gravame articolato nel ricorso introduttivo con riferimento a quella parte dell'ordinanza impugnata in cui si afferma che "la rumorosità dell'impianto in questione risulta da anni di estrema gravità per l'igiene pubblica". Il richiamo all'igiene pubblica sarebbe falso e tendenzioso, atteso che la zona limitrofa in cui è situata l'abitazione del sig. (...) sarebbe agricola e, quindi, non destinata alla residenza, per cui alcuna incidenza della contestata immissione si verificherebbe sulla "igiene pubblica".

Lo sviamento risulterebbe direttamente dall'atto impugnato, in quanto lo scopo reale della Pubblica Amministrazione sarebbe stato quello di favorire il sig. (...) ed i suoi congiunti, unica "popolazione vicina" di cui si parla nell'ordinanza.

Resisteva al ricorso il controinteressato, il quale - premesso di essere un coltivatore diretto residente, dal 1967, in una casa colonica nel Comune di Cerreto Guidi al confine con il Comune di Vinci - contestava analiticamente le censure e le affermazioni delle ricorrenti società, sostenendo, in particolare che:

a) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del Dpcm del 1991 e 4 del Dpcm, il criterio del limite differenziale si applicherebbe anche in assenza di zonizzazione del territorio da un punto di vista acustico;

b) il rumore (e, quindi, il limite differenziale) andrebbe misurato nella zona in cui esso è udibile e, quindi, dalla sua abitazione e non dalla zona in cui si trova lo stabilimento;

c) le aziende appellanti non potrebbero considerarsi a ciclo produttivo continuo, ai fini dell'esclusione del criterio differenziale, come chiarito dall'Arpat, e la relazione prodotta dalle interessate - in quanto documento di parte (peraltro presentata solo in secondo grado)- non sarebbe, ex se, probante del contrario.

d) l'inquinamento acustico, nonostante le sentenze favorevoli conseguite dall'interessato in sede civile, persisteva, con grave danno alla salute. Si costituiva anche il Comune di Vinci, che insisteva per la legittimità della contestata ordinanza, adottata su precisi presupposti di fatto e pareri tecnici (Asl ed Arpat) e concludeva per la reiezione dell'appello. All'odierna Camera di consiglio l'appello è passato in decisione.

Diritto

1) Come diffusamente evidenziato in narrativa, la controversia all'esame del Collegio s'incentra sulla legittimità di una attività industriale di produzione di nastro adesivo, localizzata da oltre venti anni nel Comune di Vinci, sotto il profilo del suo possibile inquinamento acustico per eccedenza di immissioni sonore provenienti dallo stabilimento e ritenute dannose per la salute dell'odierno resistente, abitante con la famiglia in una casa colonica posta oltre il confine comunale e precisamente nel territorio di un altro Comune, quello di Cerreto Guidi.

In particolare, le contestazioni rivolte agli impianti delle società originarie ricorrenti e odierne appellanti con il provvedimento di "bonifica acustica" impugnato in primo grado riguardano il superamento dei valori limite differenziali-normativamente disciplinati dalla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447 e dai Dpcm 1 marzo 1991 (articolo 6) e 14 novembre 1997 (articolo 4), che hanno introdotto i "valori limite differenziali di immissione"- e non anche il superamento dei valori assoluti.

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare in termini generali che il sistema previsto dall'articolo 6 della richiamata legge presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed è onere del Comune predisporre i cd. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che- come nel caso di specie- meritano, principalmente a cagione della loro vetustà e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica.

Orbene, nella situazione in cui il Comune di Vinci ha operato, non è stato ancora adottato alcun piano di zonizzazione acustica, strumento necessario ad individuare sia quelle aree sulle quali possono essere consentiti più elevati strumenti di rumorosità ovvero gli spazi necessari a garantire un adeguato abbattimento del rumore stesso, in relazione alle sorgenti sonore presenti ed ai livelli di rumorosità da esse prodotte, sia le eventuali "fasce- cuscinetto" tra zone diversamente classificate.

D'altra parte, proprio l'articolo 4 della menzionata legge n.447/1995 prevede esplicitamente che le Regioni - nel fissare con legge i criteri di classificazione da rispettarsi da parte dei Comuni- devono stabilire " il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri

stabiliti dal Dpcm 1° marzo 1991", stabilendo altresì, che "qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7", piani che, peraltro, debbono essere approvati dal Consiglio comunale.

Pertanto, nella specie, per verificare effettivamente quali possano essere gli effettivi limiti di rumorosità che dovranno essere rispettati dagli operatori, appare necessario la preventiva predisposizione della zonizzazione acustica, allo stato mancante.

2) Quanto sopra premesso, si deve ora procedere all'esatta interpretazione dell'articolo 2 del richiamato Dm 11 dicembre 1996, che contiene la definizione di "impianto a ciclo produttivo continuo", caratteristica che le odierne appellanti assumono essere posseduta dall'impianto de quo, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata.

Stabilisce la citata disposizione: "si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:

- a) quello in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione".

Sul punto, affermano i primi giudici che, ai fini della corretta definizione di uno stabilimento industriale come "impianto a ciclo continuo", le condizioni previste dal citato articolo 2 del Dm del 1996 debbano sussistere entrambe. Sostengono, invece, le società ricorrenti che i menzionati presupposti sono tra loro alternativi, nel senso che basterebbe la sussistenza di uno di essi per identificare l'impianto nella categoria in questione.

La tesi dell'alternatività dei citati presupposti merita di essere condivisa.

Induce a tale conclusione l'interpretazione logico-letterale della disposizione in esame.

Invero, appare agevole ritenere che alla lettera a) del menzionato articolo 2 sono state considerate alcune situazioni tecniche (interruzione d'attività provocante danni all'impianto, mancata continuità d'esercizio finalizzata all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ecc.), la cui possibile evenienza vale a qualificare indirettamente l'impianto di riferimento quale "impianto a ciclo produttivo continuo"; mentre, con la lettera b) dello stesso articolo, si è inteso completare la fattispecie, stabilendo che in tutte le ipotesi in cui si applica all'esercizio il contratto collettivo nazionale di lavoro "sulle ventiquattro ore per cicli settimanali", per ciò stesso, in maniera diretta ed automatica, l'impianto sia da ritenere a ciclo produttivo continuo.

3) Stabilita l'alternatività (e non la sussistenza cumulativa) dei menzionati

presupposti, bisogna, ora, esaminare se i medesimi siano posseduti dallo stabilimento colpito dall'ordinanza contestata.

In ordine al requisito sub a), esso- a parere del Collegio- deve essere escluso, atteso che- come correttamente rilevato dal Tar sulla base di quanto risultato dagli accertamenti tecnici compiuti dalla Asl e dalla Arpat- nella specie, "l'unico impianto funzionante realmente di continuo è la centrale termica, oltre che- in particolari periodi dell'anno- la centrale frigorifera".

Ne consegue che lo stabilimento in questione non può essere ricondotto, sotto l'esaminato profilo, alla menzionata tipologia dell'impianto a ciclo continuo, con particolare riferimento alla "impossibilità di interrompere l'attività produttiva senza provocare danni all'impianto stesso".

4) Per quanto concerne, invece, il secondo dei predetti requisiti, relativo alla vigenza, nel caso di specie, di un contratto collettivo nazionale di lavoro, contenente disposizioni relative ai lavoratori impiegati con il sistema delle "ventiquattro ore per cicli settimanali", esso, allo stato degli atti, non risulta provato, di tal che, ai fini del decidere, sul punto occorre disporre specifica istruttoria per accertare preliminarmente la sussistenza o meno della suddetta circostanza di fatto.

A tal uopo, il Collegio ritiene necessario richiedere alle società ricorrenti copia conforme del richiamato contratto collettivo di lavoro.

Il su indicato documento dovrà essere depositato nella Segreteria della Sezione entro il termine in dispositivo fissato.

Nel frattempo, va sospesa ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), impregiudicata ogni altra questione, come da motivazione, richiede alle società appellanti di depositare nella Segreteria della Sezione il menzionato documento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

Ordina che la su estesa decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Rinvia la causa all'udienza del 10 dicembre 2002;

Così deciso in Roma, dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2002, con l'intervento dei signori:

(omissis)

Sentenza Tar Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2002, n. 1069 (Inquinamento acustico - criteri regionali ex articolo 4 comma 1 legge 447/1995 - assenza - zonizzazione acustica comunale - illegittimità)

Tar Friuli-Venezia Giulia - Sentenza 21 dicembre 2002, n. 1069

Sentenza

sul ricorso n. 632/01 proposto dalla (...) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (...), con domicilio legale presso la Segreteria del Tar, come da mandato a margine del ricorso;

contro

il Comune di Sesto al Reghena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. (...), con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, come da deliberazione giunta n. 1481 del 21.12.2001 e da mandato a margine dell'atto di costituzione;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 31 del 7.9.2001, che fa carico alla ricorrente della predisposizione di un piano di abbattimento delle emissioni sonore; della deliberazione consiliare n. 47 del 29.9.2000 di classificazione in zone del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, della legge 26.10.1995 n. 447;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 18 dicembre 2002 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i procuratori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

La ricorrente rappresenta di essere titolare di uno stabilimento, sito in zona urbanisticamente classificata come industriale, assoggettato, in data 5.6.2001, a controllo delle emissioni sonore da parte dell'Arpa, su richiesta del Comune intimato.

L'organo regionale ha rilevato il non superamento dei limiti assoluti di immissione, nei confronti di abitazioni contigue, mentre esse supererebbero il limite differenziale, previsto dal Dpcm 14.11.1997.

Di conseguenza il Sindaco, applicando il provvedimento di zonizzazione sonora oggetto di gravame, ha adottato l'ordinanza impugnata.

Entrambi gli atti sarebbero illegittimi e se ne chiede l'annullamento, in quanto viziati per:

1. violazione dell'articolo 4, 1° comma, della legge n. 447/95 poiché sarebbe possibile contestare la violazione dei limiti differenziali delle emissioni sonore,

previsti dall'articolo 4 del Dpcm 14.11.1997, solo in quanto il Comune abbia adottato la classificazione del territorio comunale, di cui all'articolo 6, 1° comma della legge n. 447/95, secondo i criteri previsti dal precedente articolo 4, 1° comma, dovendosi in mancanza applicare, in base all'articolo 8 del predetto decreto presidenziale, in via transitoria, solo i limiti assoluti, disciplinati dal precedente Dpcm 1.3.1991. Nel caso in esame la classificazione in questione è stata approvata con l'impugnata deliberazione consiliare, ma illegittimamente, in assenza dei criteri, da determinarsi con legge regionale, che debbono presiedere alla sua formazione;

2. eccesso di potere per difetto di presupposto nell'assunto che l'ordinanza impugnata non infligge, per la violazione contestata, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge n. 447/95, fra cui non potrebbe annoverarsi l'obbligo di presentare un piano di bonifica acustica, né essa potrebbe qualificarsi come ordinanza contingibile ed urgente, dal momento che non sostiene nemmeno, nella sua parte motiva, la pressante necessità della tutela della salute pubblica come proprio fondamento;

3. violazione dell'articolo 4, 1° comma, lettera a) della legge n. 447/95 ed eccesso di potere per illogicità in quanto illegittimamente la deliberazione consiliare impugnata avrebbe, con il circondare le aree a carattere prevalentemente industriale con aree di tipo misto, stabilito un contatto diretto fra zone, i cui valori di livello sonoro equivalente si discostano in misura superiore ai 5 dBA, violando la disposizione in rubrica e stabilendo una zonizzazione ai fini dell'inquinamento acustico del tutto illogica.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al controinteressato, e sostenendone quindi l'infondatezza.

Diritto

Va esaminata innanzitutto l'eccezione proposta dalla difesa comunale, che muove dall'assunto che, siccome dai precedenti atti dell'amministrazione (risposta ad esposti al Comune, loro inoltrati alle altre autorità competenti, verbale di accertamento dei vigili urbani, esposti alla Procura della Repubblica, accertamento dell'Arpa) risulta chiaramente una posizione di controinteresse di tale Infanti, residente nell'abitazione più vicina allo stabilimento della ricorrente, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche a quest'ultimo e, in mancanza, sarebbe da ritenere inammissibile.

Essa va disattesa.

I provvedimenti in materia di prevenzione ed eliminazione degli inconvenienti derivanti dall'inquinamento sonoro s'inscrivono nella tutela del generale interesse alla salute pubblica, concretamente riferito, dalle norme pubblicistiche che li prevedono, a più o meno ampie collettività, onde non è dato individuare qualificati interessi di privati, collegati a quelli pubblici tutelati (cfr. in fattispecie analoga Tar

Friuli - Venezia Giulia 18.12.1990 n. 334).

Chi ricorra contro l'uno o l'altro dei provvedimenti in parola non è perciò tenuto a notificare il gravame a soggetti diversi dall'amministrazione interessata, ancorché per avventura menzionati in atti del procedimento, presupposti a quelli, oggetto della vicenda contenziosa.

Nel merito il ricorso è fondato.

Invero la rilevazione effettuata dall'Arpa dalla casa di un vicino ha evidenziato che i rumori, prodotti dallo stabilimento della ricorrente, rispettano i valori limite assoluti di immissione, di cui all'articolo 3 del Dpcm 14.11.1997, ma non quelli differenziali, di cui al successivo articolo 4.

Con il primo motivo di gravame la ricorrente sostiene l'inapplicabilità di detti ultimi limiti, in quanto conseguenti a una zonizzazione acustica del territorio, che il Comune ha approvato, con la deliberazione consiliare impugnata, senza la previa fissazione con legge regionale dei criteri che ad essa debbono presiedere secondo l'articolo 4, 1° comma, lettera a) della legge n. 447/85. Pertanto detta deliberazione andrebbe annullata e andrebbe applicato l'articolo 8, 1° comma, del Dpcm 14.11.1997 secondo cui, in mancanza della classificazione del territorio comunale secondo gli anzidetti criteri, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, 1° comma, del Dpcm 1.3.1991.

Essendo pacifico che la Regione non ha provveduto a legiferare in materia e che l'appena citato articolo 6, 1° comma, disciplina soltanto i limiti massimi di accettabilità e non quelli differenziali, regolati dal successivo 2° comma, il motivo è fondato e deve ritenersi illegittima la deliberazione oggetto di gravame, in quanto approvata senza la necessaria predeterminazione di criteri, che assicurino elementi di uniforme regolamentazione riferita all'intero territorio regionale, in quanto l'articolo 6, 1° comma, della legge n. 447/85 affida ai Comuni "la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1°, lettera a)".

In altri termini il legittimo esercizio della pianificazione comunale per l'applicazione dei valori di qualità del rumore è condizionato alla previa fissazione da parte della Regione dei criteri che essa dovrà seguire.

L'illegittimità della deliberazione consiliare di classificazione comporta il venir meno, nel territorio comunale, dell'applicabilità dei valori limite differenziali di rumore, rimanendo vigenti solo i limiti assoluti che la ricorrente ha rispettato, onde ne consegue che è illegittima, in via derivata, anche l'ordinanza sindacale impugnata, che applica sanzioni in conseguenza dell'accertato superamento di limiti non operanti.

Tale ordinanza è peraltro illegittima anche per vizi propri, in quanto dispone forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore in difetto dei presupposti di cui all'articolo 8, cioè delle condizioni di contingibilità ed urgenza, non essendo nemmeno adottata la sussistenza di "eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente", come la norma impone e come è dimostrato dal

carattere non temporaneo, o non preordinato a soluzioni temporanee, delle misure imposte alla ricorrente.

Il Comune avrebbe dovuto, in base all'articolo 6, 1° comma lettera e) e 2° comma, predisporre regolamenti di attuazione della disciplina di tutela dall'inquinamento acustico ed adeguare, allo scopo, i vigenti regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, applicando in via ordinaria, e non d'urgenza, non ricorrendone nel caso gli estremi, le sanzioni previste.

Si tratta invero, come la stessa difesa comunale ha documentato, di una situazione che si protrae da diverso tempo e se il Comune non ha disposto gli strumenti normativi per intervenire imputet sibi.

In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso dev'essere accolto e gli atti impugnati annullati.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla la deliberazione consiliare n. 47 del 29.9.2000 e l'ordinanza sindacale n. 31 del 7.9.2001.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 18 dicembre 2002.

Sentenza Consiglio di Stato 12 novembre 2002, n. 6274 (Inquinamento acustico - zonizzazione del territorio - obblighi imposti ex articolo 217 Testo Unico delle leggi sanitarie)

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 12 novembre 2002, n. 6274

Decisione

sul ricorso proposto dalla società Syrom 90 S.p.A., rappresentata e difesa dai prof.ri Giuseppe Stancanelli e Romano Corsinovi, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, lungotevere Flaminio n. 46; contro

Il Comune di Vinci, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

e nei confronti

del sig. (...), rappresentato e difeso dagli avv.ti Rino Gracili, Enza Mannise e Piera Tonelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultima in Firenze, via dei Servi, n. 38;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 2187, del

21 dicembre 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. Falorni e dell'avv. Gracili;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 il consigliere Raffaele Maria De Lipsis, e uditi altresì l'avv. Stancanelli per l'appellante, l'avv. Falorni per il Comune e l'avv. Mario Sanino per delega dell'avv. Gracili;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

Fatto

Con sentenza n. 2187 del 21 dicembre 2001 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II°, respingeva il ricorso proposto dalle società Syrom 90 S.p.A. e Polymat avverso l'ordinanza n. 14/4 del 3 febbraio 2000, con la quale il responsabile del 4° servizio del Comune di Vinci aveva ingiunto alle citate società -ai sensi dell'articolo 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie-di presentare un piano di bonifica acustica dei loro impianti siti nel predetto territorio, in grado di riportare la rumorosità complessiva degli stessi entro i limiti di 3 dB in orario notturno ed entro i 5 dB in orario diurno.

Appellano la predetta decisione le soccombenti società, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) "Falsa applicazione dell'articolo 2, comma 3, lett. b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in relazione al Dpcm dell'1 marzo 1991 e all'articolo 8 del Dm 14 novembre 1997.

Falsa applicazione dell'articolo 2, comma 6, del Dpcm 1 marzo 1991: violazione di legge".

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il criterio del " valore limite differenziale", di cui all'articolo 6, secondo comma, del Dpcm 1 marzo 1991, adottato dall'Arpat nei rilevamenti effettuati nel caso di specie e riportato nell'impugnata ordinanza, non sarebbe applicabile fino al momento in cui non si sia proceduto, da parte dei Comuni, alla cd. "zonizzazione" del territorio comunale. Inoltre, sarebbe, altresì, errata la contrapposizione effettuata dai primi giudici tra "sorgenti sonore fisse" e "sorgenti sonore mobili" e, comunque, per interpretare correttamente la citata disposizione, si dovrebbe fare riferimento alla zona in cui si trova la sorgente sonora e non a quella vicina dove il rumore si propaga.

Infine, nella specie, poiché la zona dove sono ubicati gli stabilimenti in questione è industriale, quella dove sorge l'abitazione del sig. (...) avrebbe dovuto essere lasciata a spazio libero ovvero a sufficiente distanza dalla prima. Pertanto, la situazione creatasi sarebbe dipesa da una errata pianificazione urbanistica dei due Comuni confinanti (Vinci e Cerreto Guidi), che non si sarebbero correttamente coordinati tra di loro.

2) " Falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del Dm 11 dicembre 1996 in relazione all'articolo 3 dello stesso Dm: Violazione di legge".

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar nella gravata decisione, l'impianto in questione sarebbe da considerarsi "a ciclo continuo produttivo", secondo la definizione indicata nell'articolo 2 del Dm 11 dicembre 1966, in quanto esso presenterebbe "caratteristiche tali da consentirne la fermata produttiva nel fine settimana, ma non quella giornaliera di otto ore".

Inoltre, le appellanti contestano anche l'interpretazione effettuata dai primi giudici con riferimento alle condizioni di sussistenza affinché un impianto industriale possa essere definito a ciclo continuo, sostenendo che le condizioni all'uopo previste dal citato articolo 2 del Dm del 1966 e, cioè, l'attività ininterrotta, pena la conseguenza di danni gravi all'impianto, e l'applicazione di contratti collettivi di lavoro "sulle ventiquattro ore per cicli settimanali", andrebbero considerate come "condizioni alternative e non aggiuntive", con la conseguenza che il ricorrere di una sola di esse sarebbe sufficiente a qualificare l'impianto "a ciclo produttivo continuo". E poiché, nella specie, l'impianto de quo sarebbe regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro "sulle ventiquattro ore per cicli settimanali", sarebbe pienamente dimostrato che l'impianto stesso rientrerebbe nella menzionata definizione del citato articolo 2.

3) "Eccesso di potere per sviamento di potere".

Viene reiterato il motivo di gravame articolato nel ricorso introduttivo con riferimento a quella parte dell'ordinanza impugnata in cui si afferma che "la rumorosità dell'impianto in questione risulta da anni di estrema gravità per l'igiene pubblica". Il richiamo all'igiene pubblica sarebbe falso e tendenzioso, atteso che la zona limitrofa in cui è situata l'abitazione del sig. (...) sarebbe agricola e, quindi, non destinata alla residenza, per cui alcuna incidenza della contestata immissione si verificherebbe sulla "igiene pubblica".

Lo sviamento risulterebbe direttamente dall'atto impugnato, in quanto lo scopo reale della Pubblica Amministrazione sarebbe stato quello di favorire il sig. (...) ed i suoi congiunti, unica "popolazione vicina" di cui si parla nell'ordinanza.

Resisteva al ricorso il controinteressato, il quale - premesso di essere un coltivatore diretto residente, dal 1967, in una casa colonica nel Comune di Cerreto Guidi al confine con il Comune di Vinci - contestava analiticamente le censure e le affermazioni delle ricorrenti società, sostenendo, in particolare che:

- a) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del Dpcm del 1991 e 4 del Dpcm, il criterio del limite differenziale si applicherebbe anche in assenza di zonizzazione del territorio da un punto di vista acustico;
- b) il rumore (e, quindi, il limite differenziale) andrebbe misurato nella zona in cui esso è udibile e, quindi, dalla sua abitazione e non dalla zona in cui si trova lo stabilimento;
- c) le aziende appellanti non potrebbero considerarsi a ciclo produttivo continuo, ai fini dell'esclusione del criterio differenziale, come chiarito dall'Arpat, e la relazione prodotta dalle interessate - in quanto documento di parte (peraltro presentata solo

in secondo grado)- non sarebbe, ex se, probante del contrario.

d) l'inquinamento acustico, nonostante le sentenze favorevoli conseguite dall'interessato in sede civile, persisteva, con grave danno alla salute.

Si costituiva anche il Comune di Vinci, che insisteva per la legittimità della contestata ordinanza, adottata su precisi presupposti di fatto e pareri tecnici (Asl ed Arpat) e concludeva per la reiezione dell'appello.

All'odierna Camera di Consiglio l'appello è passato in decisione.

Diritto

1) Come diffusamente evidenziato in narrativa, la controversia all'esame del Collegio s'incentra sulla legittimità di una attività industriale di produzione di nastro adesivo, localizzata da oltre venti anni nel Comune di Vinci, sotto il profilo del suo possibile inquinamento acustico per eccedenza di immissioni sonore provenienti dallo stabilimento e ritenute dannose per la salute dell'odierno resistente, abitante con la famiglia in una casa colonica posta oltre il confine comunale e precisamente nel territorio di un altro Comune, quello di Cerreto Guidi.

In particolare, le contestazioni rivolte agli impianti delle società originarie ricorrenti e odierne appellanti con il provvedimento di "bonifica acustica" impugnato in primo grado riguardano il superamento dei valori limite differenziali-normativamente disciplinati dalla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 e dai Dpcm 1 marzo 1991 (articolo 6) e 14 novembre 1997 (articolo 4), che hanno introdotto i "valori limite differenziali di immissione"- e non anche il superamento dei valori assoluti.

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare in termini generali che il sistema previsto dall'articolo 6 della richiamata legge presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed è onere del Comune predisporre i cd. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che- come nel caso di specie- meritano, principalmente a cagione della loro vetustà e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica.

Orbene, nella situazione in cui il Comune di Vinci ha operato, non è stato ancora adottato alcun piano di zonizzazione acustica, strumento necessario ad individuare sia quelle aree sulle quali possono essere consentiti più elevati strumenti di rumorosità ovvero gli spazi necessari a garantire un adeguato abbattimento del rumore stesso, in relazione alle sorgenti sonore presenti ed ai livelli di rumorosità da esse prodotte, sia le eventuali "fasce- cuscinetto" tra zone diversamente classificate.

D'altra parte, proprio l'articolo 4 della menzionata legge n. 447/1995 prevede esplicitamente che le Regioni - nel fissare con legge i criteri di classificazione da rispettarsi da parte dei Comuni- devono stabilire " il divieto di contatto diretto di

aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal Dpcm 1° marzo 1991", stabilendo altresì, che "qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7", piani che, peraltro, debbono essere approvati dal consiglio comunale.

Pertanto, nella specie, per verificare effettivamente quali possano essere gli effettivi limiti di rumorosità che dovranno essere rispettati dagli operatori, appare necessario la preventiva predisposizione della zonizzazione acustica, allo stato mancante.

2) Quanto sopra premesso, si deve ora procedere all'esatta interpretazione dell'articolo 2 del richiamato Dm 11 dicembre 1996, che contiene la definizione di "impianto a ciclo produttivo continuo", caratteristica che le odierne appellanti assumono essere posseduta dall'impianto de quo, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata.

Stabilisce la citata disposizione: "si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:

- a) quello in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione".

Sul punto, affermano i primi giudici che, ai fini della corretta definizione di uno stabilimento industriale come "impianto a ciclo continuo", le condizioni previste dal citato articolo 2 del Dm del 1996 debbano sussistere entrambe. Sostengono, invece, le società ricorrenti che i menzionati presupposti sono tra loro alternativi, nel senso che basterebbe la sussistenza di uno di essi per identificare l'impianto nella categoria in questione.

La tesi dell'alternatività dei citati presupposti merita di essere condivisa.

Induce a tale conclusione l'interpretazione logico-letterale della disposizione in esame.

Invero, appare agevole ritenere che alla lett. a) del menzionato articolo 2 sono state considerate alcune situazioni tecniche (interruzione d'attività provocante danni all'impianto, mancata continuità d'esercizio finalizzata all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ecc.), la cui possibile evenienza vale a qualificare indirettamente l'impianto di riferimento quale "impianto a ciclo produttivo continuo"; mentre, con la lett. b) dello stesso articolo, si è inteso completare la fattispecie, stabilendo che in tutte le ipotesi in cui si applica all'esercizio il contratto collettivo nazionale di lavoro "sulle ventiquattro ore per cicli

settimanali", per ciò stesso, in maniera diretta ed automatica, l'impianto sia da ritenere a ciclo produttivo continuo.

3) Stabilita l'alternatività (e non la sussistenza cumulativa) dei menzionati presupposti, bisogna, ora, esaminare se i medesimi siano posseduti dallo stabilimento colpito dall'ordinanza contestata.

In ordine al requisito sub a), esso- a parere del Collegio- deve essere escluso, atteso che- come correttamente rilevato dal Tar sulla base di quanto risultato dagli accertamenti tecnici compiuti dalla Asl e dalla Arpat- nella specie, "l'unico impianto funzionante realmente di continuo è la centrale termica, oltre che- in particolari periodi dell'anno- la centrale frigorifera".

Ne consegue che lo stabilimento in questione non può essere ricondotto, sotto l'esaminato profilo, alla menzionata tipologia dell'impianto a ciclo continuo, con particolare riferimento alla "impossibilità di interrompere l'attività produttiva senza provocare danni all'impianto stesso".

4) Per quanto concerne, invece, il secondo dei predetti requisiti, relativo alla vigenza, nel caso di specie, di un contratto collettivo nazionale di lavoro, contenente disposizioni relative ai lavoratori impiegati con il sistema delle "ventiquattro ore per cicli settimanali", esso, allo stato degli atti, non risulta provato, di tal che, ai fini del decidere, sul punto occorre disporre specifica istruttoria per accertare preliminarmente la sussistenza o meno della suddetta circostanza di fatto.

A tal uopo, il Collegio ritiene necessario richiedere alle società ricorrenti copia conforme del richiamato contratto collettivo di lavoro.

Il su indicato documento dovrà essere depositato nella Segreteria della Sezione entro il termine in dispositivo fissato.

Nel frattempo, va sospesa ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese.

PQM:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), impregiudicata ogni altra questione, come da motivazione, richiede alle società appellanti di depositare nella Segreteria della Sezione il menzionato documento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

Ordina che la su estesa decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Rinvia la causa all'udienza del 10 dicembre 2002;

Sentenza Tar Liguria 5 novembre 2002, n. 1077 (Inquinamento acustico provocato da un pubblico esercizio - emissione di una ordinanza contingibile ed urgente - illegittimità - ricorso ai mezzi ordinari)

Tar Liguria, Sezione II - Sentenza 5 novembre 2002, n. 1077 -

Pres. Arosio, Est. Fina - Strainer S.a.S. di (...) & C. (Avv. S. Queirolo) c. Comune di Portofino (Avv. C. Bertini) - (accoglie).

Fatto e diritto

È impugnata l'ordinanza di sospensione per giorni tre della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui è titolare la società ricorrente. Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per omessa notifica dell'impugnativa alla competente amministrazione statale di settore, sollevata dal Comune di Portofino.

L'eccezione è infondata.

Il Collegio osserva che, per quanto riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere valida la notifica effettuata presso la casa comunale, anziché presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente (cfr. per tutte Cons. St. Sez. IV, 28 marzo 1994 n. 291).

Infatti anche quando agisce nella veste di Ufficiale di Governo il Sindaco non può essere considerato organo dello Stato.

Nel merito il ricorso è fondato, in relazione alla rilevata violazione dell'articolo 38 della legge n. 142/1990.

A mente di tale disposizione il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini.

Ora, più volte, è stato rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa come il ricorso a misure di tale natura deve assumere carattere eccezionale in relazione ad interventi temporanei ed urgenti che non comportano, quindi, un assetto definitivo della situazione presa in esame.

Ne discende che ove la condizione di minaccia, di pericolo o di disagio per la collettività necessita di una definizione duratura e attenga a materie che sono regolate dagli ordinari strumenti normativi, non si rende applicabile il potere di ordinanza stabilito dall'articolo 38 della legge n. 142/1990.

Nella fattispecie gli episodi a cui l'ordinanza impugnata si riferisce riguardano il disturbo alla quiete pubblica attraverso emissioni sonore provenienti dal locale gestito dalla società ricorrente e superiori ai limiti consentiti in ore notturne.

Si tratta di comportamenti, espressamente considerati da specifiche discipline di settore sull'inquinamento acustico - legge n. 447/1995, Dpcm 14.11.1997 ed, inoltre, dal Codice penale - articolo 659 - che prevede l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a £.600.000 per chiunque reca disturbo al riposo delle persone mediante schiamazzi o abuso di strumenti sonori.

Ben poteva, pertanto, l'amministrazione comunale, avvalersi dei normali

meccanismi operativi predisposti dall'ordinamento, ai fini dell'accertamento e della repressione delle commesse violazioni.

Devono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori profili che deducono, sostanzialmente, l'inosservanza delle normative di settore, peraltro, non applicate, nella specie, dal Comune di Portofino.

Le spese possono compensarsi tra le parti;

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Sentenza Consiglio di Stato 9 ottobre 2002, n. 5423 (In difetto dei richiesti accertamenti e della situazione di urgenza - ordinanza di sospensione emessa in relazione ai rumori provocati da una attività economica - illegittima)

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 9 ottobre 2002, n. 5423 -

Pres. Elefante, Est. Cerreto - (...) (Avv.ti M. Marchi e M. Cretella) c. Comune di S. Egidio del Monte Albino (n. c.) e (...) (Avv. A. Brancaccio) - (conferma TAR Campania-Salerno, 22 giugno 1994, n. 321).

Fatto

Il sig. (...), con l'appello in epigrafe, ha fatto presente che il (...) aveva installato nel Comune di S. Egidio del Monte Albino una officina priva di qualsiasi autorizzazione e quindi aveva impugnato presso il TAR Campania l'ordinanza sindacale n. 152 del 22.9.1989 (e la relazione redatta dall'Ufficiale di polizia amministrativa del 14.6.1989), con la quale veniva disposta la sospensione ad horas dell'attività di fabbro; che detta ordinanza era stata emessa a seguito dell'esposto denuncia di alcuni abitanti della zona, tra cui l'odierno appellante, che avevano lamentato l'eccessività dei rumori provocati ed avevano constatato crepi e lesioni lungo i muri delle loro abitazioni causati dalle vibrazioni dei due magli collocati all'interno dell'officina; che il TAR, con ordinanza n. 1178/1989, sospendeva i provvedimenti impugnati ordinando l'adozione degli strumenti tecnici necessari ad eliminare l'inquinamento acustico; che a seguito dei lavori di insonorizzazione effettuati il servizio della ex USL 53, cui era stato demandato il compito di misurare il livello di rumorosità dell'officina, effettuava tale misurazione allorchè era in funzione uno solo dei due magli e concludeva per la preponderanza della rumorosità del traffico veicolare rispetto a quella provocata

dall'attività dell'officina, per cui con ordinanza n. 186/1991 il TAR accoglieva definitivamente l'istanza cautelare del ricorrente; che intanto instaurato anche giudizio civile, con ordinanze del 31.10.1991 e 8.4.1992 il G.I. del Tribunale di Salerno inibiva l'attività di fabbricazione e forgiatura di materiali in detta officina fino all'esecuzione delle opere ritenute necessarie da parte del CTU; che nel frattempo con decreto sindacale del 14.5.1991 l'attività svolta nell'officina veniva considerata come industria insalubre di 1° classe; che nonostante l'intervento di tali nuovi provvedimenti, il TAR aveva accolto il ricorso.

Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:

- il TAR aveva deciso il ricorso avverso l'ordinanza n. 152/89 senza procedere alla riunione con l'altro ricorso di impugnativa del decreto n. 1 del 14.5.1991 (tuttora pendente);
- il ricorso avverso l'ordinanza del 1989 andava dichiarato improcedibile, essendo stata ormai classificata la relativa attività come industria insalubre;
- la diffida ritenuta necessaria dal TAR non era richiesta dalla legge quale presupposto per l'emanazione dell'ordinanza;
- la relazione dell'ing. (...) non poteva ritenersi predisposta da tecnico privato, trattandosi di tecnico comunale;
- non era necessario attendere il disposto accertamento da parte della USL, essendo stata solo disposta la sospensione e non la rimozione dell'attività, né era necessario apporre un termine di scadenza all'ordinanza.

Costitutosi in giudizio il sig. (...) ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando che nella specie era stata adottata ordinanza contingibile ed urgente, senza che ne ricorressero i presupposti, essendosi provveduto ad eliminare una situazione di mero disagio, cui poteva ovviarsi con altri interventi, senza la chiusura dell'officina, tanto più che ciò era avvenuto senza attendere l'esito degli accertamenti della USL; che d'altra parte nell'ordinanza di carattere temporaneo non era stato indicato alcun termine di scadenza. Ha poi evidenziato che correttamente il TAR non aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso a seguito del decreto n. 1/1991, il quale non aveva alcun collegamento con l'ordinanza n. 152/1989, la quale non aveva perso efficacia; che nell'appello non erano state contestate tutte le ragioni in base alle quali il TAR aveva accolto il ricorso per mancanza dei presupposti richiesti per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente.

Con atto depositato il 16.2.2002, l'appellato ha prodotto documentazione.

Con memoria conclusiva l'appellante ha fatto presente che il sig. (...) esercitava la sua attività di fabbro senza alcuna autorizzazione, tanto è vero che l'autorizzazione era intervenuta solo con provvedimento del 6.7.1998 a favore del figlio.

Alla pubblica udienza del 19.3.2002, il ricorso è passato in decisione.

Diritto

1. Con della sentenza TAR Campania, Sezione Salerno, n. 321 del 22.6.1994 è stato accolto il ricorso proposto dal sig. (...) avverso l'ordinanza del Sindaco del

Comune di S.Egidio del Monte Albino n. 152 del 22.9.1989 (e la relazione redatta dall'Ufficiale di polizia amministrativa del 14.6.1989), con la quale veniva disposta la sospensione ad horas dell'attività di fabbro svolta dall'interessato.

Avverso della sentenza ha proposto appello il Sig. (...), già costituitosi nel giudizio di 1° grado.

2. L'appello è infondato.

2.1. Nelle more del giudizio di 1° grado il Sindaco del Comune aveva adottato il decreto n. 1 del 14.5.1991, con il quale l'attività svolta dal sig. (...) veniva classificata industria insalubre, per cui veniva disposto l'adeguamento dei rumori prodotti nei limiti di accettabilità di cui al Dm in data 2.3.1991, e l'interessato aveva proposto ricorso al medesimo TAR anche contro tale nuovo provvedimento. L'appellante lamenta innanzitutto la mancata riunione dei due ricorsi da parte del TAR, ma tale doglianza non è sindacabile dal giudice di appello in relazione al carattere ampiamente discrezionale di cui gode il giudice di 1° grado sulla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 52 del Rd 17.8.1907 n. 642, salva l'ipotesi di cause connesse con un rapporto di pregiudizialità tale da non consentire di decidere i ricorsi separatamente (V. le decisioni di questo Consiglio, Sezione VI n. 339 del 25.3.1999 e Sezione V n. 1317 del 13.3.2000), ipotesi quest'ultima che nella specie non ricorre.

Invero, il provvedimento del 1991 di classificazione dell'attività come industria insalubre ha carattere autonomo rispetto all'ordinanza sindacale del 1989, fondandosi su nuovi accertamenti e senza alcun riferimento alla precedente ordinanza di sospensione dell'attività di fabbro, la quale aveva continuato a spiegare efficacia in mancanza di un provvedimento di revoca.

Ciò comporta anche che correttamente il TAR ha ritenuto di non poter dichiarare l'improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'attività di fabbro per effetto dell'adozione del menzionato decreto del 1991, persistendo l'interesse del sig. (...) alla decisione.

2.2. La ragione fondamentale per cui il TAR ha ritenuto di accogliere il ricorso è che nel caso in esame era stata adottata un'ordinanza contingibile ed urgente ex articolo 153 TU 4.2.1915 n. 148, senza la sussistenza dei necessari presupposti di pericolo imminente ed attuale, in considerazione del fatto che all'epoca non era stato ancora effettuato l'accertamento dell'Ufficio di igiene pubblica della USL che pure era stato richiesto.

Tale orientamento va condiviso, in quanto l'esercizio di tale potere ha carattere eccezionale e presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione con gli strumenti ordinari (V. la decisione di questa Sezione n. 377 del 30.3.1998).

Nel caso in esame, essendo stata denunciata da alcuni cittadini la presenza di un elevato livello di rumorosità nonché di forti vibrazioni connesse all'attività di fabbro esercitata dal sig. (...), occorre evidentemente attendere l'esito del disposto accertamento da parte della USL per poi provvedere con gli strumenti

ordinari, tanto più che nell'ordinanza veniva evidenziato più lo stato di disagio dei vicini che un imminente pericolo di incolumità pubblica.

Irrilevante è poi la circostanza che l'attività di fabbro fosse svolta dall'interessato senza alcuna autorizzazione (che sarebbe poi stata adottata solo nel 1988 a favore del figlio del sig. (...)) in quanto oggetto di contestazione nell'ordinanza sindacale impugnata non è tale aspetto ma la pericolosità di tale attività.

3. Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) respinge l'appello indicato in epigrafe.

Sentenza Consiglio di Stato 5 settembre 2002, n. 4457 (Dlgs n. 267/2000 - chiusura di un esercizio commerciale - inquinamento acustico - legittimità)

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 5 settembre 2002, n. 4457 -

Pres. Elefante, Est. Deodato - Comune di Arluno (Avv.ti Ferrari e Pilia) c. (...)(Avv.ti Bosco e Annese) - (annulla TAR Lombardia - Milano, Sez. III, 16 luglio 2001, n. 4845).

Fatto

Con la sentenza impugnata veniva accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato e, per l'effetto, veniva annullata l'ordinanza n.90 prot. 8417 dell'8.6.2001 con la quale il Sindaco del Comune aveva disposto l'anticipazione alle ore 23.00 dell'orario di chiusura del pubblico esercizio denominato "Aunty Nelly's Mill", gestito dall'originario ricorrente.

Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello il Comune di Arluno denunciando l'erroneità della motivazione addotta a sostegno della sentenza appellata, ribadendo la legittimità del provvedimento controverso e concludendo per l'annullamento della pronuncia impugnata.

Resisteva il (...), contestando la fondatezza dell'impugnazione e domandando la reiezione dell'appello.

Con ordinanza resa nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2001 veniva avvolta l'istanza cautelare formulata dal Comune appellante.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Diritto

1. I primi giudici hanno giudicato illegittima l'ordinanza impugnata in primo grado ritenendola viziata dalla carenza di potere in capo al Sindaco, in base alla disposizione normativa indicata a sostegno dell'atto, all'adozione del

provvedimento controverso nonché, in ogni caso, dalla riscontrata omessa indicazione dei suoi presupposti.

Il Comune appellante critica siffatta decisione sotto il duplice profilo dell'errata qualificazione dell'ambito applicativo dell'articolo 54 III comma Dlgs n. 267/2000 e dell'erronea valutazione della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere regolato dalla predetta disposizione.

L'appellato difende il convincimento espresso dal TAR, ribadendo l'insussistenza delle condizioni per l'adozione dell'atto impugnato in primo grado.

2. In ordine alla sussistenza in capo al Sindaco del potere di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio, basti osservare che la norma invocata a fondamento dell'ordinanza controversa (articolo 54 III comma Dlgs n.267/2000) autorizza senz'altro l'adozione del provvedimento de quo agitur.

Dalla formulazione letterale dell'anzidetta disposizione non risulta, invero, desumibile, neanche in via logico-sistematica, una limitazione del potere ivi assegnato al Sindaco alla sola regolamentazione generale degli orari dei pubblici esercizi, con esclusione, cioè, come erroneamente ritenuto dal TAR, della modifica dell'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi.

Viceversa, una retta esegesi della norma, che tenga anche conto della sua ratio (per come appresso illustrata), impone una lettura che consenta al Sindaco l'esercizio del potere di modifica degli orari nella misura in cui risulti necessario a rimuovere o contrastare le situazioni di emergenza ivi descritte quali presupposti legittimanti, con la conseguenza che se quelle si presentano limitate ad una determinata zona del territorio deve giudicarsi senz'altro ammesso e corretto un ordine circoscritto all'area interessata dal fenomeno da eliminare.

Non può, in definitiva, dubitarsi della sussistenza, in astratto, del potere del Sindaco, in base all'articolo 54 III comma Dlgs 267/2000, di ordinare la modifica degli orari anche nei riguardi di un solo esercizio pubblico, nei casi in cui la situazione di emergenza risulti a quello unicamente ricollegabile.

3. Così chiarita la sussistenza della potestà ordinatoria nella specie esercitata, occorre verificare la ricorrenza, anch'essa contestata, dei presupposti stabiliti dalla norma citata quali condizioni legittimanti l'esercizio del potere.

Va, innanzitutto, rilevato, al riguardo, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, nella motivazione dell'ordinanza controversa risulta puntualmente indicata la situazione di inquinamento acustico e di disturbo alla quiete pubblica che ha determinato l'adozione dell'atto e che con questo si intende eliminare.

In ordine, poi, alla concreta ricorrenza della situazione di emergenza postulata dalla norma, è sufficiente rilevare che le molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona dove viene esercitata l'attività dell'appellato (si vedano i numerosi esposti prodotti dal Comune) costituiscono già un significativo indizio dei disagi arrecati dal locale in questione al riposto ed alla quiete dei vicini e che, comunque, la fondatezza di quelle doglianze risulta riscontrata ed avvalorata dalle

relazioni di servizio dell'autorità di pubblica sicurezza (cfr. rapporti della Polizia Municipale in data 19.3.2000 e 6.6.2001 e dei Carabinieri in data 7.6.2001), dalle quali si ricava univocamente che la gestione dell'esercizio del (...) comporta la produzione di un'intollerabile situazione di rumorosità, certamente qualificabile, in conformità a quanto richiesto dalla norma applicata, come caso di emergenza connesso con l'inquinamento acustico.

Né vale osservare che il disturbo risulta perlopiù addebitabile agli avventori del locale, atteso che ciò che rileva, ai fini del legittimo esercizio del potere in parola, non è la responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio ma l'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di emergenza all'espletamento dell'attività colpita con l'ordine di modifica degli orari di apertura o di chiusura dell'esercizio.

Ne consegue che l'ordinanza in discussione è stata legittimamente adottata nella ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 54 Dlgs n.267/2000, che va giudicata immune dai vizi denunciati dall'originario ricorrente e che, quindi, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Arluno, va respinto il ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato.

4. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado da (...);

dichiara compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

TAR Lazio, Sezione II - Sentenza 26 giugno 2002, n. 5904 (inquinamento acustico - potere di ingiungere a terzi l'adozione di forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore - poteri dei Comuni - rientra)

TAR Lazio, Sezione II - Sentenza 26 giugno 2002, n. 5904 -

Pres. Marzano, Est. Luttazi - Società Autostrade (Avv. M. Cardia) c. Comune di Piedimonte San Germano (Avv. F. Tomassi) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.ra Stato) - (riuniti due ricorsi, li respinge entrambi).

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 64 del 21.5.1998, prot. n. 3595 emessa dal Sindaco del Comune intimato e con la quale quest'organo ha ordinato alla ricorrente di attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dell'inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dalla autostrada Roma-Napoli, entro il termine di giorni 90 dalla notifica della stessa; e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

(omissis)

e per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 09 del 12.5.1999, con la quale si ordina alla ricorrente "di predisporre e installare ogni idoneo intervento per il contenimento dell'inquinamento acustico della parte del territorio del Comune di Piedimonte San Germano attraversato dalla autostrada Roma-Napoli"

e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare della Relazione ASL di Frosinone prot. n. 2788 del 3.4.1997 richiamata nell'ordinanza;

Fatto

A seguito di relazione tecnica della ASL di Frosinone l'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano diffidava la ricorrente Società autostrade, concessioni e costruzioni autostrade p.a. ad adottare adeguate misure di protezione dall'inquinamento acustico derivante dal transito degli autoveicoli sull'autostrada Roma-Napoli.

La ricorrente dava riscontro con nota del 23.6.1997 richiamando la legge 26 ottobre 1995; rilevando che l'articolo 11 della legge prevedeva Regolamenti d'esecuzione; che soltanto dopo gli adempimenti di cui sopra sarebbe stata possibile sulla base delle priorità individuate la bonifica acustica della rete autostradale di competenza; che la situazione della zona segnalata era già stata esaminata ed inserita nella banca dati; che comunque la Soc. Autostrade S.p.A. si dichiarava "disponibile ad esaminare situazioni particolarmente critiche fornendo ogni possibile collaborazione per individuare possibili interventi di contenimento del rumore, nel caso in cui venga assicurata la partecipazione alle relative spese da parte delle ditte e/o degli enti che richiedono l'installazione delle opere di bonifica acustica, così come del resto è avvenuto in casi analoghi in molti altri Comuni.

Il Sindaco del Comune intimato, con il provvedimento n. 64 del 21.5.1998 sub I in epigrafe, ordinava alla ricorrente "di attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall'inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall'Autostrada"; fissava un termine di 90 giorni dalla notifica;

preannunciava, in caso di inottemperanza, che sarebbero state adite le vie legali "per il risarcimento dei danni procurati alle persone e alle cose".

La ricorrente ha impugnato la citata ordinanza n. 64 del 21.5.1998 con il ricorso n. 10328/1998 sub I in epigrafe, denunciando:

1. Incompetenza;
2. Violazione di legge - Eccesso di potere (difetto di istruttoria).

La relativa istanza cautelare era respinta da questo TAR con ordinanza n. 2919/1999.

Con successivo provvedimento n. 09 del 12.5.1999 il Sindaco, preso atto del rigetto della suddetta istanza cautelare; riscontrato "che il danno causato dal traffico autostradale agli abitanti delle numerosissime abitazioni(omissis).... lungo l'arteria viaria di cui si tratta si è ulteriormente accresciuto"; ritenuto che "gli esiti analitici e la relativa relazione circa le indagini eseguite dal settore ambiente del PMP dell'Azienda USL di Frosinone hanno riscontrato valori di rumorosità considerevolmente superiori al consentito"; ravvisata la necessità, "in attesa della definizione dei valori limite di livello sonoro in corso di approvazione da parte di questo e degli altri Comuni limitrofi interessati", di attivare l'intervento della Soc. Autostrade S.p.A. per una adeguata e immediata protezione dall'inquinamento acustico, ha ordinato alla stessa Soc. Autostrade S.p.A. "predisporre e installare ogni idoneo intervento, per il contenimento dell'inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall'Autostrada, almeno entro i limiti di tollerabilità individuati dalla ASL di Frosinone in una relazione (la relazione prot. n. 2788 del 3.4.1997) allegata all'ordinanza.

Avverso questa ordinanza n. 09 del 12.5.1999 la ricorrente ha proposto: per tuziorismo, motivi aggiunti nel precedente ricorso n. 10328/1998; il ricorso n. 11026/1999 sub II in epigrafe.

In detto ricorso n. 11026/1999 la ricorrente lamenta:

1. In via preliminare e principale inammissibilità per carenza di potere;
2. In subordine: incompetenza assoluta;
3. In via ancora subordinata: violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 della legge n. 142/1990. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e dell'articolo 9 della legge n. 447/1995. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta e sviamento;
4. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, violazione della legge n. 447/195 sotto altro profilo, eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria.

Anche per il ricorso n. 11026/1999 è stata respinta l'istanza cautelare.

Nel ricorso n. 10328/1998 si è costituito, resistendo, il Comune intimato.

Nel ricorso n. 11026/1999 si è costituita la intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La ricorrente ed il Comune hanno prodotto memorie e documenti.

La ricorrente ha depositato istanza di riunione dei due ricorsi.
La causa è passata in decisione all'udienza del 27 febbraio 2002.

Diritto

L'istanza di riunione va accolta, data la connessione fra i due ricorsi.
Nel merito essi sono infondati.

1.0 - Il ricorso n. 10328/1998 impugna l'ordinanza n. 64 del 21.5.1998, la quale ha ordinato alla ricorrente "di attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall'inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall'Autostrada"; fissando un termine e preannunciando, in caso di inottemperanza, che sarebbero state adite le vie legali per il risarcimento dei danni.

1.1 - La ricorrente lamenta in primo luogo la incompetenza del Sindaco ad emanare quella ordinanza.

Osserva la ricorrente che quell'atto è stata emanato "vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed in particolare, l'articolo 6"; ma che questo articolo 6 non prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili e urgenti nei confronti di gestori di servizi pubblici essenziali: così come stabilito dal successivo articolo 9 questa potestà sarebbe riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il motivo è infondato.

L'articolo 6 ("Competenze dei comuni") della legge n. 447/1995 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico") attribuisce, tra l'altro, alla competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) la classificazione del territorio comunale ai fini di cui alla legge medesima;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della strada;
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2 (sull'osservanza: delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; della corrispondenza alla normativa vigente dei

contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5);
h) l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

L'articolo 9 della stessa legge n. 447/1999 dispone che il Sindaco (così come il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, possa, con provvedimento motivato, "ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività". L'articolo 6 della legge n. 447/1995 attribuisce dunque ai Comuni importanti ed ampie funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, ed il successivo articolo 9 (non richiamato espressamente nell'atto impugnato, che si limita a richiamare il citato articolo 6, legge n. 447/1995 e l'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142; ma in sostanza applicato, a prescindere dai formali richiami delle premesse) attribuisce uno specifico potere d'ordinanza in materia di tutela sanitaria e ambientale. Sicché certamente rientra nella competenza comunale un'atto che, come quello impugnato col ricorso n. 10328/1998, intima ad un'impresa che gestisce una autostrada di "attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall'inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall'Autostrada".

Quanto all'asserzione che il potere d'ordinanza in esame sarebbe riservato, in materia di servizi pubblici essenziali, esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, essa è infondata, poiché l'atto impugnato non incide su servizi pubblici essenziali: esso non attiene alla circolazione autostradale né tanto meno la preclude, ma si limita a ordinare adeguate misure di protezione dall'inquinamento acustico derivante dal transito degli autoveicoli sull'autostrada.

1.2 - L'ulteriore doglianza del ricorso n. 10328/1998 denuncia un difetto di istruttoria: l'atto impugnato fa espresso riferimento ad indagini eseguite dal settore ambiente del Presidio multizonale di prevenzione della Azienda USL di Frosinone; ma queste indagini non sarebbero da considerare correttamente eseguite, né attendibili, giacché, in applicazione dell'articolo 3, lettera c), della legge n. 447/1995, le tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico sono state dettagliatamente determinate dal Decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998; e questo decreto, sul punto, ha previsto, tra l'altro, misurazioni continue per un tempo non inferiore a una settimana; invece il rilevamento preso a base dall'atto impugnato si fonderebbe su di un rilevamento effettuato nel solo giorno del 2.8.1996 alle ore 9.02, e contrasterebbe quindi con il citato decreto. Questo assunto è infondato sia perché, diversamente da quanto asserito, le rilevazioni a base dell'atto impugnato, ed in esso riferite, sono state, così come risulta dalla documentazione depositata dal Comune, assai più accurate di quanto

eccepito dalla ricorrente (v. la nota prot. n. 4036/96/PMP del 3.4.1997 e gli atti ad essa allegati, in particolare le prove fonometriche, protrattesi per vari giorni e ed a varie ore della giornata, e la relazione sulle indagini tecniche, anch'esse assai dettagliate); sia perché anche rilevazioni con modalità diverse da quelle dettagliatamente indicate nell'invocato Dm 16 marzo 1998, qualora evidenzino, da parte di soggetti qualificati quale era nella specie il P.M.P. della A.S.L. territoriale, danni per la salute, ben possono essere a base di conseguenti provvedimenti dell'Amministrazione competente, a prescindere dal rispetto delle formali specifiche tecniche di rilevazione; tanto più ove si consideri che scopo dichiarato del Dm 16 marzo 1998 non è quello di vincolare a tassativi requisiti di misurazione ogni provvedimento a tutela dall'inquinamento acustico, bensì, come risulta dalla sua premessa, quello di "armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"; scopo questo che non vizia la valenza e la validità tecnico-sanitarie di rilievi non conformi al provvedimento ministeriale.

1.3 - I motivi aggiunti al ricorso n. 10328/1998 recano doglianze le quali, essendo proposte anche nel ricorso n. 11026/1999, verranno esaminate delibando quest'ultimo.

2.0 - Il testè citato ricorso n. 11026/1999 contesta la successiva ordinanza n. 09 del 12.5.1999.

Con essa il Sindaco, preso atto del rigetto della istanza cautelare del precedente ricorso n. 10328/1998; riscontrato "che il danno causato dal traffico autostradale agli abitanti delle numerosissime abitazioni....(omissis).... lungo l'arteria viaria di cui si tratta si è ulteriormente accresciuto"; ritenuto che "gli esiti analitici e la relativa relazione circa le indagini eseguite dal settore ambiente del PMP dell'Azienda USL di Frosinone hanno riscontrato valori di rumorosità considerevolmente superiori al consentito"; ravvisata la necessità, "in attesa della definizione dei valori limite di livello sonoro in corso di approvazione da parte di questo e degli altri Comuni limitrofi interessati", di attivare l'intervento della Soc. Autostrade S.p.A. per una adeguata e immediata protezione dall'inquinamento acustico; ha ordinato alla stessa Soc. Autostrade S.p.A. di "predisporre e installare ogni idoneo intervento, per il contenimento dell'inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall'Autostrada, almeno entro i limiti di tollerabilità individuati dalla ASL di Frosinone nella relazione allegata all'ordinanza.

2.1 - In questo secondo gravame la ricorrente rileva innanzi tutto che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 della citata legge n. 447/1995, il Sindaco:

avrebbe potuto e dovuto adottare le misure cautelari e d'urgenza previste nel piano di risanamento acustico, previsto dai citati articoli 6 e 7 ma non ancora adottato dal Comune;

avrebbe potuto, nell'ambito delle proprie competenze sempre che ricorressero i presupposti della eccezionalità e della urgente necessità previsti dal pure citato articolo 9 della legge n. 447/1995, prescrivere con provvedimento motivato

temporanee speciali forme di contenimento;

e che l'atto impugnato, non rientrando in nessuna delle suddette forme legali tipiche, sarebbe dunque viziato.

Questo assunto è infondato.

Il Sindaco è titolare:

sia di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del Governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l'altro, in materia di "sanità ed igiene", "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, vigente alla data di riferimento: v. ora l'articolo 54, comma 2, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267);

sia di poteri speciali in materia di inquinamento acustico; come, ad esempio, il potere, attribuito dal comma 2 bis dello stesso articolo 38 della legge n. 142/1990 (e ora dal comma 3 del citato Dlgs n. 267/2000), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza";

e come il potere - attinente al caso in esame perché espressamente esercitato nell'atto impugnato - attribuito dall'articolo 9 della legge n. 447/1999, il quale (come già rilevato al precedente capo 1.1) dispone che il Sindaco (così come il Presidente della provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, possa, con provvedimento motivato, "ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività". Nel caso in esame vi erano specifiche attestazioni (gli esiti analitici - e relazione su di essi - di indagini ambientali effettuate dal Presidio multizonale di prevenzione della azienda ASL di Frosinone trasmessi al Comune con la nota prot. n. 4036/96/PMP del 3.4.1997 e gli atti ad essa allegati, supra citati sub 1.2; nonché la nota dello stesso Presidio multizonale di prevenzione della azienda ASL di Frosinone prot. n. 4981 del 28.10.1996, quest'ultima trasmessa anche alla ricorrente) che prospettavano:

il mancato rispetto nel traffico autostradale in argomento, alla data del 3.1.1997, del limite acustico di zona (60 dbA) fissato dall'allora vigente Dpcm 1° marzo 1991 (così la nota prot. n. 4036/96/PMP del 3.1.1997 allegata alla citata nota con pari protocollo del 3.4.1997);

l'obbligo della società proprietaria di presentare il piano di risanamento previsto dall'articolo 3, punto 2, del citato Dpcm del 1° marzo 1991 e da realizzare nei

termini previsti da apposita ordinanza sindacale (così la medesima nota prot. n. 4036/96/PMP del 3.1.1997);

la notevole entità dei livelli acustici riscontrati nelle emissioni sonore in argomento, tali da far ritenere "improcrastinabile l'adozione di opportune misure che possano condurre a condizioni di vita più accettabili le persone esposte" (v. la parte conclusiva della citata nota del Presidio multizonale di prevenzione della azienda ASL di Frosinone prot. n. 4981 del 28.10.1996, peraltro rimessa anche alla Autorità giudiziaria per la seguente motivazione "poiché tale emissione potrebbe non aver rispettato il disposto dell'articolo 659, C.p.").

Le risultanze di questa attestazioni, la sostanziale inerzia della ricorrente Soc. Autostrade S.p.A., già stigmatizzata senza esito con la precedente ordinanza sindacale n. 64 del 21.5.1998, e il notorio costante aumento del traffico autostradale concretavano le fattispecie di cui ai citati articoli 38 della legge n. 142/1990 e 9 della legge n. 447/1995; e soprattutto la fattispecie di quest'ultima disposizione, data la sua specialità rispetto alla previsione più generale dell'articolo 38, l. n. 142/1990. Sicché l'atto impugnato non presenta i vizi denunciati.

2.2 - La ricorrente rileva altresì che lo stesso articolo 9 della legge n. 447/1995 specifica che il potere d'ordinanza in esame è riservato, in materia di servizi pubblici essenziali, esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, sicché l'atto impugnato sarebbe viziato da incompetenza assoluta.

Questa censura ripropone un'analogha censura del primo ricorso n. 10328/1998 deliberata e respinta nel precedente capo 1.1, al quale si fa rinvio.

2.3 - Il mezzo che segue rileva:

che l'articolo 38 della legge n. 142/1990 attribuisce un potere d'ordinanza da esercitarsi nel rispetto dei principi generali, mentre l'atto impugnato sarebbe stato emanato in palese contrasto con la legge n. 447/1995;

che l'articolo 38 citato non prevede fra i suoi presupposti la reiterazione di provvedimenti rimasti inosservati, così come invece sarebbe avvenuto per l'impugnata ordinanza n. 09 del 12.5.1999;

che in materia di inquinamento acustico si sarebbe dovuto applicare (ove ve ne fossero stati i presupposti) soltanto l'articolo 9 della legge n. 447/1985.

Il primo di questi assunti è infondato perché, come esposto nel capo 2.1 che precede, l'atto impugnato ha correttamente applicato, e non già violato, la legge n. 447/1995.

Il secondo assunto va respinto in fatto, poiché l'atto impugnato ha come presupposto principale l'esigenza di evitare i danni alle persone derivanti dall'inquinamento acustico, non già la semplice inosservanza di precedenti analoghi atti.

Il terzo assunto va invece respinto sia perché l'atto impugnato ha espressamente e correttamente (v. supra il capo 2.1) applicato l'articolo 9 della legge n. 447/1995, e quindi per ciò solo resisterebbe alla censura in esame, non potendo costituire un vizio invalidante una eventuale erronea citazione di disposizioni ultronee; sia

perché una tale ultroneità, in ogni caso, non sussiste: il potere di ordinanza previsto dall'articolo 9 della legge n. 447/1995 è espressione specifica del più generale potere d'ordinanza sindacale di cui all'articolo 38, comma 2, della legge n. 142/990 (ora articolo 54, comma 2, del Dlgs n. 267/2000), e l'aver richiamato questo articolo 38 nella vicenda in esame concreta un richiamo al generale potere sindacale d'ordinanza, e non costituisce dunque un vizio dell'ordinanza emanata.

2.4.1 - Il motivo seguente richiama in primo luogo la parte dell'ordinanza impugnata ove si afferma "gli esiti analitici e la relativa relazione circa le indagini eseguite dal settore ambiente del P.M.P. dell'azienda U.S.L. di Frosinone hanno riscontrato valori di rumorosità considerevolmente superiori al consentito(omissis).... ravvisata la necessità, in attesa della definizione dei valori limite di livello sonoro in corso di approvazione da parte di questo e degli altri Comuni limitrofi(omissis)...."; ed osserva che l'ordinanza evidenzerebbe una palese contraddittorietà: da un lato si sarebbero riscontrati valori di rumorosità considerevolmente superiori al consentito, dall'altro erano ancora in corso di approvazione, da parte dell'Amministrazione comunale, i valori limite di livello sonoro.

Questa contraddittorietà non sussiste, poiché l'atto impugnato, pure in attesa di determinazioni ufficiali dei limiti di rumorosità in applicazione della normativa di settore, correttamente ha tenuto conto della effettiva dannosità, accertata da un soggetto qualificato quale il PMP della locale AUSL, determinandosi di conseguenza (v. supra il capo 1.2).

2.4.2 - L'ultima censura asserisce che sebbene l'articolo 10 della legge n. 447/1995 statuisca espressamente (al comma 5) che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade sono obbligati ad impegnare in via ordinaria una quota fissa dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, tuttavia soltanto con l'entrata in vigore dei decreti attuativi sarebbe possibile per la Soc. Autostrade S.p.A. avviare, sulla base delle priorità individuate, la bonifica acustica della propria rete. Da ciò conseguirebbe che i rilievi ASL sui quali si fonda l'atto impugnato non potrebbero considerarsi attendibili, perché non correttamente eseguiti dal punto di vista tecnico. L'ordinanza difatti, secondo la ricorrente, non avrebbe tenuto nel debito conto che con decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998 sono state determinate le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento acustico; e si baserebbe su di un rilevamento effettuato in totale contrasto con le modalità tecniche stabilite.

La prima prospettazione, secondo cui soltanto con l'entrata in vigore dei decreti attuativi sarebbe possibile per la Soc. Autostrade S.p.A. avviare, sulla base delle priorità individuate, la bonifica acustica della propria rete, reca un vizio logico: l'atto impugnato ordina misure antirumore relative al solo tratto autostradale che percorre il territorio del Comune intimato, ed è contrario a logica che misure

antirumore locali, ritenute necessarie da un qualificato organo sanitario, debbano essere rinviate alla attesa della bonifica acustica dell'intera rete autostradale della ricorrente.

Quanto alla censura che lamenta il totale contrasto con le modalità tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento acustico indicate nel decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998 si fa rinvio al precedente capo 1.2, in cui un'analogha censura del ricorso n. n. 10328/1998 è stata esaminata e respinta.

3. - In conclusione i due ricorsi, previa riunione, vanno respinti.

Quanto alla pronuncia sulle spese, liquidate in dispositivo, il Collegio ritiene che essa debba conto del diverso dispiegarsi dell'attività in giudizio.

Il Collegio dispone pertanto che esse seguano la soccombenza quanto al Comune di Piedimonte San Germano, che ha prodotto atti e memorie; e che possano invece compensarsi quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha limitato l'attività processuale al deposito dell'atto formale di costituzione nel ricorso n. 11026/1999.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge.

Condanna la ricorrente Soc. Autostrade S.p.A. al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'intimato Comune di Piedimonte San Germano, e le liquida in Euro 1500.